



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 30-07-2026

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:30, in seduta Pubblica di Prima convocazione partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare "Peppino Impastato e le Vittime di Mafia" sita in Guidonia Montecelio Piazza G. Matteotti n.20.

Risultano all'appello nominale:

LOMBARDO Mauro	P	SIRIMARCO Veruska	P
D'ALISA Erick	P	DIANO Cristian	A
CARNEVALI Tommaso	P	BERTUCCI Adalberto	P
NARDECCHIA Giuseppe	A	CACCIAMANI Augusto	P
PASQUALUCCI Rosaria	P	CACIONI Arianna	A
CATALDO Lucrezia	P	VALERI Francesca	A
CIPRIANI Veronica	P	MASINI Alfonso	P
DE SANTIS Mauro	P	MESSA Alessandro	A
CISANO Rocco	A	DI SILVIO Emanuele	P
SOTORINO Mirko	P	GUGLIELMO Simone	P
REMOLI Maurizio	P	NUZZO Rosa	P
CROCE Alessia	A	LOMUSCIO Mario	P
MARI Anna	A		

Risultano presenti n. 17

Assenti n. 8

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DI RINI Gloria in qualità di Segretario Generale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale D'ALISA Erick, nella sua qualità di Presidente.

La seduta è valida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Visto:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 la quale ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio è operante l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al quale competono, quale Ente territorialmente competente (ETC), le funzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.07.2026 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2026-2029, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) definito dall'ARERA con deliberazione n. 397/R/rif del 05/08/2025 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2024;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- per l'anno 2026, il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 14.074.282 e comprende i costi fissi, pari al 40,56% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 59,44% come meglio rappresentato nel PEF;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, secondo criteri razionali, per cui:

73,50 % a carico delle utenze domestiche;

26,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto altresì che

- il PEF relativo all'annualità 2026 aumenta del 0,02% rispetto a quello del 2025;
- il valore del PEF determina l'entrata complessiva della TARI e quindi delle singole tariffe applicate;
- i coefficienti definiti dal DPR 158/1999, che permettono una distribuzione delle entrate all'interno delle singole categorie - utenze domestiche (attribuzione in relazione alla composizione del nucleo e delle superfici) e utenze non domestiche (attribuzione per categoria di attività e superficie), tali parametri nel 2026 sono risultati invariati rispetto all'anno precedente;
- le riduzioni previste nel 2025 risultano mantenute anche nel 2026;
- Le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina 2/2020 rappresentano voci di entrata che finanziano indirettamente la TARI, riducendo la somma definitivamente a carico dei contribuenti. Fanno parte di tali voci:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

Nello specifico, le somme effettivamente incassate nell'anno 2024 a seguito del recupero dell'evasione TARI (omessa o infedele dichiarazione) non costituiscono una riduzione dei costi del servizio ai sensi del metodo tariffario ARERA, ma rappresentano maggiori entrate tributarie che concorrono alla copertura del costo del servizio, riducendo il gettito da finanziare mediante le tariffe TARI dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013.

L'importo delle somme incassate nel 2024 a tale titolo, come comunicato dalla Tre Esse Italia srl, è pari a € 784.165,00.

- con riferimento alle tariffe ordinarie viene registrato un decremento medio rispetto al 2025;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Visto l'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.»

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato il vigente Regolamento della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2024 il quale disciplina le riduzioni ed esenzioni;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€	15.239.754,00	-
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€	99.063,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	784.165,00	-
Entrate da TMB	€	282.243,00	-
Totale gettito TARI	€	14.074.282,00	

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

Vista:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 55 del 29 dicembre 2025 di Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale fissa nella misura del 5% il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA);
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Vista la determinazione n. 24 del 30.06.2026 *"Riconoscimento bonus sociale rifiuti (delibera arera 386/2023/r/rif) agli utenti in stato di disagio economico titolari di un'utenza Tari ad uso domestico"*, riservato alle utenze domestiche beneficiarie del Bonus Sociale Rifiuti individuate sulla base dei dati SGATE disponibili alla data di elaborazione con applicazione diretta del beneficio dell'anno 2025 nel ruolo ordinario TARI 2026;

Visto l'art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di bonus sociale rifiuti, che prevedono l'applicazione di una riduzione pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, individuati sulla base dell'attestazione ISEE. Il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito negli avvisi di pagamento 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

riconosciuto (anno 2025), sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata e rata unica TARI: 30 settembre 2026;
- seconda rata: 30 novembre 2026;
- terza rata: 30 gennaio 2027;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026-2028, i relativi allegati e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di Revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 118/2011

PRESIDENTE D'ALISA: Prego, Assessore Torresi.

ASSESSORA TORRESI: Di fatto il Consigliere Lomuscio ha spoilerato quello che era il mio intervento di fatto perché ha analizzato il PEF e in un sistema in cui di fatto tutti i costi di vita sono tendenzialmente in aumento, invece noi abbiamo la risultanza che il PEF è sostanzialmente nell'elaborazione cresciuto di meno di quanto ARERA prevedeva. Questo vuol dire che siamo riusciti a mantenere per quest'anno le tariffe di fatto invariate perché sono sostanzialmente invariate, i confronti poi sono disponibili agli atti, nei documenti che abbiamo consegnato. Questa è una questione importante perché in un momento in cui tutti i Comuni, io parlo della provincia di Roma che ho monitorato, ma anche non solo della provincia di Roma, vedono una TARI in aumento per

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

problematiche legate appunto al discorso della tariffa sui rifiuti e comunque della raccolta dei rifiuti, Guidonia, in un momento di predissesto e in un momento in cui stiamo comunque rendendo conto alla Corte dei Conti per uscire da questo momento, riesce a mantenere le tariffe invariate. Quindi questo è, a mio modo di vedere, un'attenzione particolare che questo Ente ha voluto porre nei confronti dei cittadini. Anche per questo, ma lo farò in sede di assestamento, il lavoro fatto in Commissione è stato importante. Vi ringrazio.

PRESIDENTE D'ALISA: Se ci sono interventi, Consiglieri? Sennò altrimenti possiamo... Consigliere Di Silvio, chiudiamo, chiudiamo qua la discussione. Vedo che state parlando tra di voi. Prego, Consigliere Lomuscio. Per dichiarazione, prego.

CONSIGLIERE LOMUSCIO: Per dichiarazione di voto. L'intervento fatto sul punto 10 è assorbente rispetto alle valutazioni e alla dichiarazione che ha fatto adesso l'Assessore. Quindi anche per coerenza rispetto a quello che si è detto col punto precedente, voteremo contrario anche al punto 11.

PRESIDENTE D'ALISA: Non ci sono altre dichiarazioni, possiamo aprire la votazione.

Dato atto che, il Presidente sottopone a votazione la suesposta proposta di deliberazione;

A maggioranza di voti con 12 voti a favore e 5 voti contrari (Masini, Di Silvio, Guglielmo, Nuzzo, Lomuscio), espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 come da prospetto che segue:

Utenze domestiche:

n. comp.ti	TARIFFE 2026	
	Fissa €/mq	Variabile €
1	1,34	39,38
2	1,46	106,71
3	1,59	133,39
4	1,71	163,25
5	1,82	177,22
6 o più	1,92	206,44

Utenze non domestiche:

n.	Descrizione categoria	Fissa €/mq	Variab. €/mq	Totale 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,050	0,740	1,79
2	Cinematografi e teatri	0,960	0,660	1,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,050	0,740	1,79
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,810	1,240	3,05
5	Stabilimenti balneari	1,100	0,750	1,85
6	Esposizioni, autosaloni	0,800	0,550	1,35
7	Alberghi con ristorante	2,640	1,830	4,47
8	Alberghi senza ristorante	2,060	1,430	3,49
9	Case di cura e riposo	2,280	1,590	3,87
10	Ospedale	1,990	1,380	3,37
11	Uffici, agenzie	2,460	1,710	4,17
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,250	0,860	2,11
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,390	1,660	4,05
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,350	1,630	3,98
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,740	1,220	2,96
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,620	1,810	4,43
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,390	1,650	4,04
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,860	1,290	3,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,150	1,500	3,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,890	0,610	1,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,070	0,750	1,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	8,450	5,870	14,32
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,480	4,500	10,98
24	Bar, caffè, pasticceria	6,260	4,360	10,62
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,730	2,590	6,32
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,620	2,510	6,13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,390	7,210	17,60
28	Ipermercati di generi misti	3,580	2,480	6,06
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,450	5,850	14,30
30	Discoteche, night-club	1,790	1,250	3,04

3) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella misura del 5%;
- ✓ le componenti perequative *UR1*, e *UR2*, e *UR3*, a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

4) di dare atto che il bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione del 25 per cento della TARI dovuta dall'utenza domestica avente diritto, da riconoscersi secondo le modalità di individuazione dei beneficiari e di applicazione del beneficio previste dalla disciplina vigente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata e rata unica: 30 settembre 2026;
- seconda rata: 30 novembre 2026;
- terza rata: 30 gennaio 2027;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente con separata votazione a maggioranza di voti con 12 voti a favore e 5 voti contrari (Masini, Di Silvio, Guglielmo, Nuzzo, Lomuscio), espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione **NON E' RESA ESECUTIVA**.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
D'ALISA Erick

IL SEGRETARIO GENERALE
DI RINI Gloria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 30-07-2026 Comune di Guidonia Montecelio



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

TARIFFE TARI - UTENZE DOMESTICHE 2026

n. comp.ti	TARIFFE 2026	
	Fissa €/mq	Variabile €
1	1,34	39,38
2	1,46	106,71
3	1,59	133,39
4	1,71	163,25
5	1,82	177,22
6 o più	1,92	206,44

TARIFFE TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 2026

n.	Descrizione categoria	Fissa €/mq	Variab. €/mq	Totale 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,05	0,74	1,79
2	Cinematografi e teatri	0,96	0,66	1,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,05	0,74	1,79
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,81	1,24	3,05
5	Stabilimenti balneari	1,10	0,75	1,85
6	Esposizioni, autosaloni	0,80	0,55	1,35
7	Alberghi con ristorante	2,64	1,83	4,47
8	Alberghi senza ristorante	2,06	1,43	3,49
9	Case di cura e riposo	2,28	1,59	3,87
10	Ospedale	1,99	1,38	3,37
11	Uffici, agenzie	2,46	1,71	4,17
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,25	0,86	2,11
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,39	1,66	4,05
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,35	1,63	3,98
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,74	1,22	2,96
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,62	1,81	4,43
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,39	1,65	4,04
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,86	1,29	3,15
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,15	1,50	3,65
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	0,61	1,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,07	0,75	1,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	8,45	5,87	14,32
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,48	4,50	10,98
24	Bar, caffè, pasticceria	6,26	4,36	10,62
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,73	2,59	6,32
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,62	2,51	6,13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,39	7,21	17,60
28	Ipermercati di generi misti	3,58	2,48	6,06
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,45	5,85	14,30
30	Discoteche, night-club	1,79	1,25	3,04